

progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA

CITTA' DI
VENEZIA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi
Progetto ITALIANOINRETE.VE

LE DISCRIMINAZIONI:

CONOSCERLE PER PREVENIRLE

A cura dell'Associazione SOS Diritti

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza
Servizio Immigrazione e Promozione
dei diritti di cittadinanza e dell'asilo

in partenariato con

SOS Diritti

INDICE

1. Il Progetto FEI “Italianoinrete.ve”	3
2. L’Associazione SOS Diritti e l’Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano.....	5
3. Che cos’è la discriminazione? Definizioni e tipologie.....	7
4. Normativa di riferimento in materia di non discriminazione.....	8
5. Gli ambiti delle discriminazioni. Come, dove e quando avvengono Quali sono le norme che garantiscono il principio di non discriminazione	10
5.1 Le discriminazioni nell’accesso alla casa.....	10
5.2 Le discriminazioni nell’accesso al lavoro e all’interno dei luoghi di lavoro.....	13
5.3 Le discriminazioni nell’accesso alle cure mediche e all’assistenza sanitaria.....	15
5.4 Le discriminazioni messe in atto dalle Forze dell’Ordine.....	17
5.5 Le discriminazioni nell’erogazione di servizi da parte di enti pubblici.....	19
5.6 Le discriminazioni nell’erogazione di servizi da parte di pubblici esercizi.....	21
5.7 Le discriminazioni messe in atto dai mezzi di comunicazione.....	23
5.8 Le discriminazioni nella vita pubblica e nei trasporti pubblici.....	25
6. Siti web utili.....	27
7. I servizi a cui rivolgersi.....	28

1. Il Progetto FEI “Italianoinrete.ve”

Il **Progetto “Italianoinrete.ve”**, finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno sul Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI), è promosso dal Comune di Venezia, Servizio immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell’asilo, in partenariato con l’Ufficio scolastico territoriale di Venezia, le cooperative sociali Coges e Novamedia e le associazioni di promozione sociale SOS Diritti e Curasui.

Il progetto, che è iniziato il 2 settembre 2013 e finirà il 30 giugno 2014, si sviluppa nel territorio del comune di Venezia e riguarda il tema dell’apprendimento e dell’uso della lingua italiana da parte della popolazione immigrata che vive in questo territorio.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- rafforzare le reti di cooperazione e scambio nell’ambito dell’offerta formativa per l’italiano, favorendo le sinergie e l’integrazione fra gli interventi e le competenze del pubblico, del privato, del terzo settore e del volontariato in ambito locale;
- favorire l’avvicinamento e l’accesso alla formazione linguistica e all’educazione civica anche dei target deboli dell’immigrazione, sperimentando strumenti innovativi e costruendo modelli consolidati e diffondibili derivanti da buone prassi realizzate.

Per raggiungere questi obiettivi il progetto prevede la realizzazione di attività in due ambiti di intervento principali. Il primo ambito riguarda il consolidamento di una rete cittadina di soggetti pubblici e del privato sociale che organizzano corsi di italiano per immigrati nel comune di Venezia. Si tratta della *Rete per l’offerta dei corsi di italiano per immigrati* nel territorio veneziano, promossa dall’Assessorato alle politiche sociali e ai rapporti con il volontariato del Comune di Venezia e costituita nel luglio 2011. Il rafforzamento della Rete prevede attività di formazione per insegnanti volontari e docenti specializzati di italiano per immigrati, la messa a disposizione di materiali operativi per l’insegnamento dell’italiano a immigrati e la realizzazione e diffusione di strumenti informativi per favorire l’accesso all’offerta formativa del territorio, nel quadro di un lavoro continuativo di incontro e scambio tra tutti gli aderenti alla Rete.

Il secondo ambito di intervento prevede la realizzazione di corsi e laboratori di italiano rivolti ai soggetti più vulnerabili dell’immigrazione (uomini, donne e adolescenti neo arrivati, adulti analfabeti) e moduli informativi sulle tematiche dell’educazione civica e dell’antidiscriminazione destinati alle persone immigrate che frequentano i corsi di italiano organizzati dalla Rete nel territorio del comune di Venezia.

Per le attività di formazione, informazione e sensibilizzazione in materia di antidiscriminazione il Progetto FEI “Italianoinrete.ve” segna l’avvio del partenariato tra il Servizio immigrazione del Comune di Venezia e l’associazione SOS Diritti, che dal 2011 gestisce l’Osservatorio veneziano contro le discriminazioni razziali.

2. L'Associazione SOS Diritti e l'Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano

L'Associazione SOS Diritti nasce a partire dal percorso pluriennale della rete di associazioni “Tutti i diritti umani per tutti” che ha unito tante realtà impegnate nella difesa dei diritti e dell'eguaglianza degli abitanti del territorio veneziano e limitrofo. Tale percorso si è contraddistinto nel tempo per il sostegno attivo portato alle cause dei migranti (siano essi profughi, richiedenti asilo, rifugiati o cosiddetti “migranti economici”) e di cittadini e cittadine appartenenti a minoranze nazionali ed etniche. L'associazione è iscritta all'albo delle associazioni comunali di Venezia con lo status giuridico di “associazione di solidarietà e promozione sociale” ed opera anche fuori dal territorio veneziano.

L'Associazione ha assunto come obiettivo centrale della propria azione quello di adoperarsi affinché ogni persona goda di tutti i diritti enucleati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dagli standard internazionali relativi ai diritti umani senza nessun tipo di discriminazione legata a provenienza nazionale, appartenenza etnica, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Per raggiungere questo obiettivo l'associazione promuove una vera cultura di pace e di solidarietà attraverso iniziative tese all'effettivo riconoscimento e affermazione dei diritti umani ed intervenendo direttamente con iniziative in favore di quei soggetti i cui diritti sono stati violati, ma anche con un attento lavoro di ricerca e azione finalizzato a prevenire ed eliminare gravi abusi riguardanti sia casi individuali, sia abusi ricorrenti dei diritti umani.

La principale attività dell'Associazione SOS Diritti consiste nella gestione dell'**Osservatorio veneziano contro le discriminazioni razziali** nato nel 2011 dal Protocollo firmato da UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili e Pace. L'Osservatorio ha come principali obiettivi la promozione di una cultura antirazzista, la prevenzione delle discriminazioni razziali sia dirette che indirette e un'attività di costante supporto alle vittime di atti di discriminazione su base etnica, religiosa e nazionale, siano essi compiuti da singoli cittadini, istituzioni, mezzi di comunicazione locali o da qualunque altro soggetto.

Oltre al servizio di front office rivolto a vittime e testimoni di episodi di discriminazione, l'Osservatorio svolge altre attività sul territorio. Una di queste è la segnalazione e il monitoraggio di bandi relativi ad offerte di lavoro o per l'accesso a servizi – quali quelli socio-sanitari – che contengano requisiti discriminatori. Ad esempio, fatta eccezione per i lavori che implicano l'esercizio di pubblici poteri, la legge non prevede il possesso della cittadinanza italiana per partecipare ad un bando e pertanto tale requisito si configura come una forma di discriminazione. L'Osservatorio si sta impegnando affinché gli enti pubblici (quali le amministrazioni locali) e privati (quali le aziende di trasporto pubblico) si attivino per rimuovere tale criterio.

Al fine di individuare e contrastare l'utilizzo di un linguaggio discriminatorio nei media locali, l'Osservatorio ha avviato da settembre 2011 il monitoraggio della stampa locale. Un gruppo di lavoro legge quotidianamente i tre più diffusi quotidiani locali (Corriere del Veneto, Il Gazzettino, La Nuova Venezia) selezionando titoli e articoli

contenenti toni e linguaggi discriminatori e segnalandoli sia alle testate in questione che all'Ordine dei Giornalisti. Una tra le più importanti azioni di prevenzione e sensibilizzazione svolte dall'Osservatorio in materia di contrasto alle discriminazioni razziali consiste nella realizzazione di laboratori nelle scuole del territorio. La nostra proposta di collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado di Venezia e dintorni muove dalla profonda consapevolezza del fatto che sono soprattutto i pensieri e le azioni delle giovani generazioni che possono dare vita ad una società realmente antirazzista, solidale e capace di promuovere i diritti e l'uguaglianza.

Nel lavoro di assistenza diretta alle vittime di discriminazioni ci si è avvalsi della collaborazione di una serie di enti, istituzioni, realtà associative e del terzo settore attive nel territorio. Nei casi "non pertinenti" alle finalità dell'Osservatorio, lo Sportello ha comunque svolto un'attività di consulenza e orientamento verso uffici e servizi in grado di gestire le singole situazioni. In particolare, sono state attivate relazioni operative con l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI, lo Sportello Avvocato di Strada di Mestre, la Cooperativa Il Villaggio Globale e l'Associazione per i Diritti dei Lavoratori - ADL Cobas.

Con l'Amministrazione Comunale di Venezia, la partnership con il Servizio partecipazione giovanile e culture di pace, oltre ad una sinergia logistica e progettuale, ha reso possibile anche un lavoro comune con gli operatori dell'Osservatorio Lgbt al fine di operare congiuntamente sul fronte delle discriminazioni basate sull'identità e l'orientamento sessuale. Inoltre, di particolare importanza è la costante collaborazione con altri due servizi interni al Comune di Venezia: il Servizio promozione inclusione sociale e il Servizio immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo capofila del Progetto FEI "Italianoinrete.ve".

3. Che cos'è la discriminazione? Definizioni e tipologie

La **discriminazione** è, in generale, un'azione che determina un trattamento diverso, inteso in senso peggiorativo, nei confronti di persone o gruppi di persone a causa della loro appartenenza, reale o presunta, ad una determinata categoria. Si può discriminare per il genere, l'orientamento sessuale, il colore della pelle, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, ed ogni altra condizione.

Si ha **discriminazione razziale** – diretta o indiretta – quando tale trattamento si fonda su caratteristiche quali il colore della pelle, l'origine nazionale, l'appartenenza etnica, l'appartenenza religiosa.

La discriminazione è vietata dall'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale in quanto umilia e viola la dignità degli esseri umani, produce disuguaglianza tra gli esseri umani ed è strettamente connessa a pericolosi fenomeni quali il razzismo e la xenofobia.

Una persona è vittima di discriminazione razziale se:

- subisce un trattamento differenziato a causa della sua provenienza nazionale o etnica, del colore della sua pelle, del suo credo religioso
- viene privata dei suoi diritti in maniera ingiusta
- viene umiliata, insultata, offesa o minacciata.

La discriminazione razziale può essere diretta o indiretta.

Così come enunciato nella Direttiva Comunitaria 2000/43/CE si ha discriminazione diretta “quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”; si ha discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.

La stessa Direttiva Comunitaria sancisce che anche le molestie debbano considerarsi alla stregua di una discriminazione qualora il comportamento indesiderato sia determinato da un motivo rientrante fra quelli oggetto del divieto di discriminazione avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

4. Normativa di riferimento in materia di non discriminazione

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948

Articolo 1 “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Articolo 7 “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950

Articolo 14 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

Trattato istitutivo della Comunità Europea, 1957

Articolo 12 “Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965

Articolo 5 “[...] gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica [...]”.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000

Articolo 20 “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”.

Articolo 21 comma 1 “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il

patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”; **comma 2** “Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”.

Costituzione della Repubblica Italiana, 1948

Articolo 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Direttiva Europea 2000/43/CE (recepita in Italia attraverso il D.lgs. n. 215 del 2003)

Articolo 2 comma 1 “Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica”; **comma 2** “Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.

Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 43 comma 1 “Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

Legge 205/1993 (Legge Mancino)

Articolo 1 è punito: “a) con la reclusione sino a 3 anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

5. Gli ambiti delle discriminazioni. Come, dove e quando avvengono. Quali sono le norme che garantiscono il principio di non discriminazione

5.1 Le discriminazioni nell'accesso alla casa

Nonostante la casa sia considerata uno dei principali beni di ogni individuo e l'esigenza di poter usufruire di un'abitazione dignitosa sia ritenuta una tra le più fondamentali dell'essere umano, le discriminazioni razziali in tale ambito sono piuttosto diffuse, così come rilevato da alcune ricerche condotte a livello nazionale ed europeo.¹

La questione principale riguarda l'accesso al mercato degli affitti e le condizioni di affitto. Tali forme di discriminazione hanno delle conseguenze dirette sui progetti di vita degli immigrati poiché come è noto un contratto di affitto regolarmente registrato è una tra le condizioni necessarie per la richiesta, tra le altre cose, del ricongiungimento familiare e della residenza anagrafica, oltre ad avere un ruolo rilevante nell'ottenimento di un regolare contratto di lavoro (e quindi, in base alla normativa vigente, nel conseguimento di un regolare permesso di soggiorno).

All'interno del mercato degli affitti le discriminazioni perpetrate da alcune agenzie immobiliari sono connesse al fenomeno delle "istruzioni a discriminare", cioè il fatto che si metta in atto un comportamento discriminatorio su sollecitazione di una terza persona – di solito il privato affittante – con la diffusa indicazione a "non affittare a stranieri".

Le principali forme di discriminazione diretta e indiretta nei confronti dei cittadini immigrati e appartenenti a minoranze (quali Rom e Sinti) sono le seguenti:

- una diffusa presenza di stereotipi che individuano nello "straniero" un soggetto tendenzialmente inaffidabile nei pagamenti degli affitti e delle spese comuni e, al tempo stesso, non attento alla corretta gestione e pulizia dell'alloggio. Non di rado le differenze culturali, di nazionalità e, in alcuni casi, di religione, alimentano il pregiudizio favorendo ulteriormente la discriminazione;

¹ Cfr. *La Discriminazione nell'accesso alla casa. Ricerche sul mercato dell'affitto e sull'edilizia residenziale pubblica in Emilia-Romagna* prodotta da Regione Emilia Romagna, Centro regionale contro le discriminazioni e UNAR e pubblicata nel 2011 (http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/ACCESSO_CASA_progress.pdf).

Un'altra ricerca dal titolo *Ethnic discrimination in the Italian rental housing market* di M. Baldini e M. Federici pubblicata dal CAPP - Centro Analisi Politiche Pubbliche nel 2010 è stata condotta tramite l'invio di 3.051 email in risposta ad annunci di affitto (http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Capp_p77_Ethnic-discrimination-in-the-Italian-rental-housing-market.pdf).

A livello europeo segnaliamo la pubblicazione *La discrimination dans le logement* redatta dal network europeo di esperti legali in materia di non discriminazione e pubblicata dalla Commissione Europea nel febbraio 2013 (http://www.migpolgroup.com/wp_mpg/wp-content/uploads/2013/06/La-discrimination-dans-le-logement-FR-FINAL.pdf).


- la frequente richiesta di referenze o garanzie maggiori rispetto a quelle richieste agli italiani: oltre a numerosi accertamenti sullo stato patrimoniale dell'affittuario, di solito è richiesta una cauzione di due, tre mensilità (talvolta anche di più) a cui fanno seguito “ambiziose” ma sempre più frequenti richieste di fidejussioni bancarie e polizze fidejussorie a tutela dell'eventuale mancato pagamento;

- la creazione, in diversi casi, di un “doppio canale” nel mercato degli affitti in base al quale alcune aree vengono “riservate” solo ad affittuari italiani mentre altre solo ad immigrati; queste ultime aree – e dunque le rispettive abitazioni – sono in generale più periferiche e disagiate.

Inoltre, nel contesto della locazione la mancanza di informazioni sulle caratteristiche economiche e sociali del richiedente induce, non di rado, a forme di discriminazione “statistica” in base alle quali la semplice origine nazionale rappresenta un elemento di valutazione negativa per l'agenzia immobiliare e per il privato affittante.

Altre tipologie di discriminazione in tale ambito riguardano gli episodi di discriminazione razziale da parte di condomini e l'emanazione di bandi, regolamenti e disposizioni discriminatorie che escludono dal diritto alla casa alcune categorie di immigrati tramite l'assunzione di criteri quali la residenza e il possesso della cittadinanza italiana o europea (vedi paragrafo 5.5 “*Le discriminazioni nell'erogazione di servizi da parte di enti pubblici*”).

Nell'ambito delle iniziative atte a prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione nell'accesso alla casa è da segnalare l'importante Protocollo d'intesa siglato nel 2012 tra UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) che prevede la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento incaricato di programmare e realizzare attività – sia a livello nazionale che locale – di formazione, promozione e sensibilizzazione nell'ambito della non discriminazione nell'accesso al mercato immobiliare.



Principali norme in materia di non discriminazione nell'accesso alla casa

Carta Sociale Europea

L'*articolo 31* garantisce l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione impegnando gli Stati a prendere misure destinate: "1. a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; 2. a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente; 3. a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti."

Direttiva n. 2003/109/CE (attuata in Italia con il d.lgs. n. 3/2007)

Articolo 11 comma 1 "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale (...) f) l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché la procedura per l'ottenimento dell'alloggio."

Costituzione Italiana

L'articolo 47 esige che la Repubblica favorisca l'accesso del risparmio popolare alla proprietà privata dell'abitazione, ma il diritto all'abitazione è ritenuto costituzionalmente implicito nella funzione sociale della proprietà previsto dall'articolo 42, nella tutela dell'inviolabilità del domicilio (articolo 16), nell'esigenza che i pubblici poteri apprestino misure finalizzate ad assicurare la formazione delle famiglie, in particolare di quelle numerose, e il compimento dei suoi compiti (articolo 31) e nell'esigenza che la misura della retribuzione sia proporzionata anche all'esigenza di assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (articolo 36).

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione)

Articolo 40 comma 6 "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione."

Articolo 43 comma 2 "In ogni caso compie un atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso (...) all'alloggio, allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero."

5.2 Le discriminazioni nell'accesso al lavoro e all'interno dei luoghi di lavoro

Il lavoro è ciò che, prima di ogni altra cosa, in base all'attuale normativa consente a un immigrato di risiedere nel nostro Paese e di intraprendere un percorso di cittadinanza e di integrazione nel tessuto sociale. Tuttavia nell'ambito lavorativo le discriminazioni razziali sono sistematiche, diffuse e acute: sin dalla fase della ricerca del lavoro, un immigrato deve fare i conti con la diffidenza che alcuni datori di lavoro manifestano nei confronti degli stranieri. Una volta inserito nel mercato del lavoro, si scontra molto spesso con la tendenza a riservare agli immigrati lavori e mansioni scartati dagli italiani e comunque a condizioni economiche e logistiche discriminatorie: retribuzione inferiore – a parità di impiego – rispetto al lavoratore italiano, mansioni più faticose, impiego in lavori nocivi e a rischio, turni più lunghi e in fasce orarie notturne, percorsi di crescita e mobilità professionale possibili solo per chi ha titoli di studio elevati sono solo alcuni esempi.

Purtroppo lo stretto legame tra permesso di soggiorno e lavoro, che subordina l'ottenimento e il mantenimento del primo a un contratto di lavoro, può giocare come un pesante ricatto nei confronti dei lavoratori immigrati: la paura che una rivendicazione dei loro diritti porti al licenziamento – e alla conseguente perdita del permesso di soggiorno – ostacola comprensibilmente la decisione di denunciare le discriminazioni.

Anche l'accesso ai concorsi della Pubblica Amministrazione e di altri enti pubblici e privati (quali aziende sanitarie e aziende di trasporto pubblico) è stato e continua spesso ad essere precluso agli immigrati nonostante la normativa e quasi tutte le sentenze in materia affermino il contrario. Diverse realtà che offrono supporto alle vittime di discriminazione (tra le quali citiamo ASGI, UNAR e lo stesso Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano) hanno rilevato la costante presenza di bandi pubblici e privati contenenti requisiti discriminatori tra cui in particolare la cittadinanza (italiana e comunitaria). Tale forma di discriminazione ha portato all'esclusione degli immigrati da numerosi impieghi o, in alcuni casi, all'assunzione di immigrati all'interno della PA solo tramite rapporti di lavoro appaltati a ditte esterne. La **legge europea 2013** ha costituito un ulteriore passo in avanti sancendo la possibilità per i soggiornanti di lungo periodo di accedere ai concorsi delle pubbliche amministrazioni, purché non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Tutto questo, giova ricordarlo, in un quadro che vede gli immigrati come una risorsa preziosa per il territorio nazionale, soprattutto in tempo di crisi: in Italia si contano oltre 2 milioni di lavoratori immigrati (il 9,8% del totale degli occupati) che in sede di dichiarazione dei redditi notificano al fisco 41,6 miliardi di € (pari al 5,3% del totale dichiarato) e pagano di Irpef 6,2 miliardi di € (pari al 4,1% del totale dell'imposta netta)².

² Rapporto Annuale sull'Economia dell'Immigrazione 2012 realizzato dalla Fondazione Leone Moressa (i dati sono riferiti al 2010).

Principali norme in materia di non discriminazione nell'accesso al lavoro e all'interno dei luoghi di lavoro

Convenzione ILO n.111, sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni del 1958 e sull'uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di sicurezza sociale.

Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, attuata in Italia con **d.lgs. n. 216/2003**: stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Direttiva n. 2003/109/CE attuata in Italia con il **d.lgs. n. 3/2007**

Articolo 11 (Parità di trattamento) comma 1 "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purchè questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione".

Direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE attuata in Italia con il **d.lgs. n. 251/2007**

Articolo 25 comma 1 "I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro." **comma 2** "E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione Europea".

Il **d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)** agli **articoli 2, 41, 43, 44** garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

5.3 Le discriminazioni nell'accesso alle cure mediche e all'assistenza sanitaria

Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali sanciti a livello nazionale e internazionale poiché ha per contenuto la tutela dell'integrità fisica e psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro.

Pertanto dal principio di uguaglianza e dal principio dell'inviolabilità dei diritti dell'uomo – previsti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione – discende che destinatari degli interventi della sanità pubblica siano non solo i cittadini italiani ma tutti gli individui presenti nel territorio italiano.

Tuttavia permangono ancora oggi diverse forme di discriminazione diretta e indiretta nei confronti dei migranti e delle minoranze (quali Rom e Sinti) concernenti l'accesso alle cure mediche e all'assistenza sanitaria.

Le forme di discriminazione in tale ambito si suddividono in due categorie.

La prima, di tipo più diretto, può riguardare i comportamenti e l'operato del personale delle strutture pubbliche (ASL, ospedali, pronto soccorso) che, in alcuni casi, possono essere improntati a forme di chiusura, ostilità e anche di razzismo esplicito nei confronti di migranti e minoranze oppure a forme di “delega di responsabilità” nei casi di individui senza regolari documenti indirizzati verso realtà del terzo settore che si occupano di assistenza sanitaria.

La seconda, di tipo indiretto, può verificarsi con la mancata applicazione di normative e disposizioni atte a garantire la gratuità delle prestazioni socio-sanitarie a tutti gli individui in condizioni di indigenza. Tra questi ultimi, i più vulnerabili sono i cittadini immigrati presenti nel territorio nazionale e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, i quali hanno diritto alle prestazioni d'urgenza erogate dal Servizio Sanitario Nazionale mediante rilascio di una tessera sanitaria denominata STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tra le situazioni verificatesi a livello locale, l'Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano ha in particolare rilevato in alcuni casi dei problemi relativi al riconoscimento e all'applicazione del codice X01, in base al quale il paziente con STP che ha formulato un'auto-dichiarazione di indigenza può accedere gratuitamente (salvo il pagamento del costo base del ticket sanitario) alle cure urgenti e necessarie.

Oltre a quanto citato, ricordiamo la presenza di alcuni bandi, norme e disposizioni emanati dagli enti locali che si configurano come discriminatori dal momento che limitano l'accesso ai servizi socio-sanitari per alcune categorie di immigrati, includendo requisiti quali la cittadinanza (italiana o comunitaria) e/o la residenza (vedi paragrafo 5.5 *“Le discriminazioni nell'erogazione di servizi da parte di enti pubblici”*).

Principali norme in materia di non discriminazione nell'accesso alle cure mediche e all'assistenza sanitaria

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Articolo 25 “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.”

Costituzione Organizzazione Mondiale per la Sanità

Preambolo “Il godimento del livello di salute più elevato possibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizioni economiche e sociali”. La definizione di salute della OMS include “il benessere fisico, mentale e sociale.”

Costituzione Italiana

Articolo 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 35 comma 3 “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.” **comma 4** “Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.”

5.4 Le discriminazioni messe in atto dalle Forze dell'Ordine

Gli agenti di polizia, i carabinieri e gli altri membri di corpi preposti alla tutela dell'ordine pubblico si trovano a svolgere un lavoro delicato che talvolta può anche esasperare la pazienza di chi lo svolge. Ma se questo è comprensibile, non si possono comunque accettare ingiustificate omissioni di tutela, atteggiamenti repressivi, vere e proprie violenze, gratuite umiliazioni, atti che calpestano la dignità umana, a volte commessi da agenti delle forze dell'ordine ai danni degli immigrati. Spesso la vittima non può contare su testimoni e quindi è privata in partenza di ogni tutela. E quando anche li avesse è molto restia ad agire per paura di ritorsioni.

Nel lavoro delle Forze dell'Ordine entra spesso in gioco l'*ethnic-profiling* che, nella definizione che fornisce la Commissione Europea, lettera dd.7 luglio 2006, è “qualsiasi comportamento o pratica discriminatoria effettuata dalle autorità di polizia e pubblica sicurezza o altri attori pubblici, nei confronti di individui e giustificata in ragione della loro razza, religione, origine nazionale, piuttosto che del loro comportamento individuale o del fatto che essi rispondano alla descrizione di una persona ‘sospettata’”.

Si tratta cioè dell'uso o dell'influenza – più o meno consapevoli – di stereotipi razziali, etnici e religiosi da parte delle Forze dell'Ordine quando si tratta di prendere decisioni rispetto al tipo di intervento e alle modalità con cui questo avviene, come ad esempio l'arresto, la perquisizione, l'identificazione e il controllo dei documenti delle persone, l'inserimento di dati personali in database. Può avvenire che certe attività criminali siano associate ad un gruppo identificato nella società in base alla provenienza nazionale o al colore della pelle e che questo si traduca in una pressione sproporzionata esercitata nei confronti degli appartenenti a tale gruppo.

Il Comitato ONU per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, “*avendo in considerazione i rischi di aumento della discriminazione nell'amministrazione e nel funzionamento del sistema di giustizia penale*” [...], nella **Raccomandazione Generale adottata nel 2005** ha sottolineato in particolare che “*gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per prevenire i fermi, le interrogazioni e le perquisizioni che sono in realtà fondate esclusivamente sull'apparenza esteriore di una persona, sul suo colore della pelle, le sue caratteristiche, la sua appartenenza etnica o razziale, od ogni altro profilo che la esponga ad un maggiore sospetto*”.

L'*ethnic-profiling* appare controproducente per molteplici motivi: la stigmatizzazione di alcuni gruppi porta al rafforzamento, nella società, di stereotipi e pregiudizi razziali; rischia di creare chiusure ed estremismi nei gruppi oggetto di discriminazione, oltre a causare una perdita di fiducia degli appartenenti a questi gruppi nelle Forze dell'Ordine e a pregiudicare quindi possibili collaborazioni per il raggiungimento di obiettivi comuni; risulta controproducente in termini di politiche di integrazione; porta ad un dispiego di risorse umane ed economiche, date dalla necessità dell'alto numero di controlli, che non trova giustificazione e sottrae risorse; i controlli basati sull'*ethnic-profiling* vanno a colpire anche le seconde generazioni, nate e cresciute in Italia.

Alla luce di questo, e considerato che le Forze dell'Ordine possono invece anche giocare un ruolo importante nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni, appare fondamentale intervenire per prevenire e ridurre il fenomeno dell'*ethnic-profiling* sia a livello normativo che formativo.

In questo senso un passo importante è stato fatto con il protocollo d'intesa firmato nel 2011 da UNAR – Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali – e OSCAD – Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'interno della Direzione centrale della polizia criminale. Obiettivo primario è facilitare la denuncia da parte delle vittime degli atti discriminatori e lavorare in sinergia affinché i casi vengano risolti, ma nel protocollo si dà anche spazio alla necessità di formazione e aggiornamento delle Forze di Polizia sui temi delle discriminazioni, che corrisponda agli standard previsti sia in sede di Consiglio d'Europa che di Nazioni Unite.

Principali norme in materia di non discriminazione nell'ambito dell'operato delle Forze dell'Ordine

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 43: impone un divieto generale di non-discriminazione, anche ai pubblici ufficiali, inclusi dunque gli agenti di polizia, come si evince in particolare dalla lettura del **comma 2**: “In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente.”

Raccomandazione Generale adottata nel 2005 dal Comitato ONU per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (*General Recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system – 2005*)

Codice europeo dell'etica della Polizia: raccomanda che “*la Polizia svolga le sue funzioni in maniera equa, ispirata in particolare dai principi di imparzialità e non discriminazione*”.

Raccomandazioni n. 7, 8 e 11 dell'ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza)

Commissione Europea, Guida pratica per la Polizia di Frontiera (*Schengen Handbook*): **divieto di discriminazioni**

5.5 Le discriminazioni nell'erogazione di servizi da parte di enti pubblici

Gli enti pubblici, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'erogazione dei propri servizi, hanno il dovere di affermare e ribadire la necessità dell'eguaglianza e della giustizia sociale e quindi del principio di non discriminazione soprattutto per quanto riguarda i servizi indispensabili (quali quelli socio-sanitari).

Capita spesso, invece, che gli enti pubblici (comuni, province, regioni) limitino l'accesso a beni e servizi primari solo ad alcune categorie di cittadini, adoperando come criterio la cittadinanza italiana o comunitaria e la residenza (spesso continuativa) nel territorio nazionale, regionale o comunale. Tali forme di "discriminazione istituzionale" – che violano tutte le principali norme nazionali, comunitarie e internazionali in materia di non discriminazione – nascono dall'erronea convinzione che i diritti siano un gioco "a somma zero", per cui attribuirli a qualcuno significa toglierli a qualcun altro e viceversa. Al contrario, nell'ambito dei servizi erogati da enti pubblici così come in ogni altro ambito, la discriminazione verso determinati gruppi e categorie produce spesso un pericoloso effetto a catena che porta ad un indebolimento generale del benessere della collettività e dei diritti di tutti.

Alcune tipologie di "discriminazione istituzionale" incluse in questo ambito sono:

- subordinare l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica al requisito della cittadinanza italiana e/o dell'anzianità di residenza
- subordinare l'accesso ai servizi sociali al requisito della cittadinanza italiana e/o dell'anzianità di residenza
- subordinare l'accesso agli assegni sociali ed alle provvidenze economiche al requisito della cittadinanza italiana e/o dell'anzianità di residenza
- subordinare l'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale ed alla tutela di bisogni primari della persona al requisito della cittadinanza e/o dell'anzianità di residenza.

Alcuni esempi concreti dei servizi sopra elencati sono:

- interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (buoni scuola, buoni libro, trasporto scolastico)
- servizi educativi alla prima infanzia (asili nido)
- assegnazione e fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
- interventi a favore dell'acquisto e del restauro della prima casa
- erogazione di assegni in occasione della nascita del secondo o ulteriore figlio ("bonus bebè").

Principali norme in materia di non discriminazione nell'erogazione di servizi da parte di enti pubblici

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Art. 25 c.1 “Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.”

Costituzione Italiana

Articolo 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.”

Articolo 30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.”

Articolo 31 “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

Articolo 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

Articolo 34 “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 40 comma 6 “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.”

Articolo 43 comma 2 “In ogni caso compie un atto di discriminazione: b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”

5.6 Le discriminazioni nell'erogazione di servizi da parte di pubblici esercizi

Un ambito in cui si realizzano frequentemente episodi di discriminazione è quello relativo all'erogazione dei servizi da parte dei pubblici esercizi. Quando si entra in un negozio, in un ristorante o in un bar ci si aspetta che il personale eroghi la prestazione o il bene richiesto a tutti gli individui in maniera uguale.

A volte capita invece che persone d'origine straniera o appartenenti a minoranze (quali Rom e Sinti) vengano trattate come cittadini di “serie b” e siano sottoposte a trattamenti sfavorevoli o persino umilianti. Tali comportamenti vengono messi in atto da alcuni gestori di esercizi pubblici a causa di pregiudizi e stereotipi personali ma anche per selezionare la propria clientela. Talvolta all'interno dei pubblici esercizi viene negato o limitato il diritto degli immigrati di accedere a luoghi di ristoro o di svago attraverso trattamenti differenziati a loro danno, quali ad esempio l'applicazione di prezzi “maggiorati”, l'adozione di linguaggi e comportamenti scortesi e irrispettosi e, nei casi più gravi, addirittura il divieto di accesso all'interno del locale. Come rilevato dall'Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano, casi come questi ultimi accadono, ad esempio, all'entrata di alcune discoteche dove il personale addetto vieta l'ingresso – o lo vincola all'esibizione di un documento di riconoscimento – ai ragazzi non italiani o di origine non italiana con la motivazione che “nel locale ci sono già troppi stranieri”.

Questo accade a causa di una visione stereotipata che identifica gli immigrati – soprattutto coloro provenienti da continenti quali Africa e Asia – come persone non capaci di sottostare alle regole della buona convivenza o ancor peggio come soggetti potenzialmente pericolosi o come individui dediti ad attività illecite. In tal modo il proprietario pensa di poter preservare l'immagine pubblica del locale e di averne un beneficio in termini di clientela traendo vantaggio dalla situazione di maggior ricattabilità e vulnerabilità nella quale versano molti migranti e Rom/Sinti nel nostro paese, situazione che include anche la fruizione di servizi e beni quotidiani.

L'applicazione di trattamenti sfavorevoli rivolti ad alcune categorie quali gli immigrati si configura come un comportamento non giustificato, discriminatorio e quindi punibile per legge. Nei casi di cartelli o avvisi esplicitamente discriminatori (quali quelli esposti all'interno o all'esterno di un locale) le sanzioni sono più immediate e severe, mentre nelle altre situazioni può essere utile raccogliere le prove (quali scontrini, ricevute, ecc.) per dimostrare l'avvenuta discriminazione oppure verificare se cittadini italiani, a parità di servizio richiesto, abbiano subito il medesimo trattamento.

Principali norme in materia di non discriminazione nell'erogazione di servizi da parte di pubblici esercizi

Art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana e art. 1 legge 205/93 (Legge Mancino) (*vedi Capitolo 4 "Normativa di riferimento in materia di non discriminazione"*)

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 2 comma 5 "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge."

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 43 comma 2 lettera b Rientra nella discriminazione: "chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità."

Direttiva n. 2003/109/CE (attuata in Italia con il d.lgs. n. 3/2007)

Articolo 11 comma 1 lettera f "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) f) l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché la procedura per l'ottenimento dell'alloggio."

5.7 Le discriminazioni messe in atto dai mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione – giornali, tv, radio, internet – rivestono un ruolo sempre più rilevante nella società odierna dal momento che i messaggi ed i linguaggi dei media hanno il potere di condizionare la cosiddetta “opinione pubblica” e quindi di avere un impatto decisivo sulle idee e sulle informazioni dei cittadini. Questo dovrebbe imporre a chi fa informazione il rispetto dei principi deontologici che sanciscono l’inviolabilità della dignità delle persone e quindi il principio di non discriminazione.

Tali principi purtroppo vengono spesso violati dai mass media locali e nazionali, i quali fanno elevato e costante uso di linguaggi discriminatori. Lo dimostrano, insieme alle numerose ricerche e segnalazioni a livello nazionale, anche i dati raccolti dall’Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano che ha realizzato negli ultimi due anni quattro monitoraggi quotidiani di tre mesi ciascuno delle tre principali testate locali (Corriere del Veneto, Il Gazzettino, La Nuova Venezia) segnalando una media mensile di 100 titoli e articoli contenenti toni e linguaggi discriminatori³. Il lavoro di monitoraggio ha rilevato anche un eccessivo spazio attribuito dai media alle dichiarazioni di stampo xenofobo e spesso amplificatori di stereotipi e pregiudizi da parte di cittadini ed esponenti politici e delle istituzioni locali. Diversi sono inoltre i casi – sia in Veneto che in Italia – di *hate speech* (discorsi di incitamento all’odio) diffusi tramite siti web e gruppi Facebook di stampo razzista e xenofobo, così come elevato è il numero di commenti razzisti da parte degli utenti nei siti internet dei principali quotidiani.

Questi fenomeni hanno un impatto notevole sull’opinione pubblica e in particolare sulle nuove generazioni e pertanto è assolutamente indispensabile svolgere una costante attività di sensibilizzazione e promozione del principio di non discriminazione all’interno dei mass media.

Il principio di non discriminazione e la dignità di migranti e minoranze (quali Rom e Sinti) possono essere violati all’interno dei mass media – e delle testate locali in particolare – attraverso le seguenti modalità:

- usando alcune “parole sporche” (cioè termini offensivi, dispregiativi e/o fuorvianti). Tra esse le principali sono “clandestino”, “vu cumprà” “extracomunitario”, “zingaro”, “nomade”;
- inserendo negli articoli insinuazioni, supposizioni, allusioni, informazioni imprecise e incomplete, associazioni arbitrarie di parole che possono veicolare pregiudizi e interpretazioni errate;
- alimentando la retorica dell’emergenza, della sicurezza e dell’ invasione quando si parla di migranti;
- adoperando immagini e titoli scorretti o inappropriati associati ad un articolo con lo scopo di alimentare stereotipi e pregiudizi verso migranti e minoranze;
- offrendo uno spazio eccessivo a dichiarazioni di politici, rappresentanti istituzionali e cittadini (tramite interviste, lettere al giornale, ecc.) che rilasciano dichiarazioni cariche di pregiudizi o addirittura di esplicito stampo razzista.

³ Maggiori informazioni sull’attività di monitoraggio dei mass media svolta dall’Osservatorio Antidiscriminazioni si trovano al link <http://antidiscriminazionivenezia.wordpress.com/category/monitoraggio-stampa/>

Principali norme in materia di non discriminazione da parte dei mezzi di comunicazione

Legge 205/93 (Legge Mancino) e altre norme generali in materia di non discriminazione (*vedi Capitolo 4*)

Legge 69 del 3 febbraio 1963 (Ordinamento della professione di giornalista)

Articolo 2 (Diritti e doveri) “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori⁴.”

Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996)

Articolo 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione) “Nell'esercizio il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.”

Carta di Roma - Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti (2008)

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana invitano a:
a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri; b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l'attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti.

⁴ La stessa legge stabilisce 4 tipologie di sanzione (artt. 51-55): l'avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione dall'Albo. L'avvertimento, in caso di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri; la censura, nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata; la sospensione dall'esercizio professionale è inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale; la radiazione è disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

5.8 Le discriminazioni nella vita pubblica e nei trasporti pubblici

È proprio a partire dalla vita pubblica che si dovrebbe creare un maggiore dialogo interculturale e promuovere il rispetto e la valorizzazione delle differenze. Tuttavia, a volte, proprio in questo contesto, si verificano episodi di discriminazione. Pregiudizi e stereotipi rendono infatti complessa la convivenza con persone originarie di altri Paesi e portano frequentemente ad episodi di razzismo e di violenza verbale e fisica.

Alcune tipologie di discriminazione appartenenti a questo ambito sono:

- scritte xenofobe in spazi pubblici. Nei muri o in altri spazi pubblici sovente si trovano scritte a sfondo razzista. Nonostante la Costituzione italiana affermi all'art. 21 che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" la libertà d'espressione non è illimitata e nei casi in cui arriva a ledere i diritti e la dignità altrui si configura come una violazione delle principali norme in materia di non discriminazione.

- atti di violenza fisica e verbale da parte di partiti politici e gruppi neo-fascisti. Sempre più frequenti sono i discorsi di stampo xenofobo e gli episodi di violenza fisica nei confronti di migranti e minoranze etniche. L'uso di linguaggi esplicitamente razzisti e la messa in atto di aggressioni fisiche a singoli o ad interi gruppi (pensiamo agli attacchi ai campi Rom) da parte di alcuni partiti politici e gruppi di ispirazione fascista e nazista stanno vivendo una preoccupante crescita negli ultimi anni – tanto in Italia quanto in Europa – con fenomeni allarmanti quali lo sdoganamento del "razzismo verbale" come strumento di propaganda politica insieme al proliferare di episodi di violenza e di incitamento all'odio razziale (anche *online* con i cosiddetti *hate speech*). Tali comportamenti sono in contrasto con quanto espresso dalla nostra Costituzione e dalla normativa vigente in materia di difesa dei diritti umani e di garanzia del principio di non discriminazione (anche se occorre evidenziare come tali atti non vengano spesso sanzionati con adeguata severità e rapidità).

- mezzi di trasporto. A bordo dei mezzi pubblici una rilevante parte di utenza che vi accede è composta da cittadini di origine straniera. La presenza di pregiudizi e la concomitanza con situazioni di disagio comuni all'interno dei mezzi pubblici possono generare condotte discriminatorie verso i passeggeri immigrati o Rom/Sinti che fanno uso dei servizi di trasporto pubblico. Tali condotte possono creare difficoltà nell'accesso di tali soggetti ai mezzi di trasporto o portare, in alcuni casi, persino ad aggressioni verbali o fisiche. È discriminatorio inoltre che il controllore del mezzo di trasporto decida di fare un controllo selettivo domandando il biglietto esclusivamente alle persone immigrate oppure che l'autista chieda il possesso del titolo di viaggio solo quando nel mezzo entra una persona d'origine straniera.

Principali norme in materia di non discriminazione nella vita pubblica e nei trasporti pubblici

Art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana e art. 1 legge 205/93 (Legge Mancino) (vedi Capitolo 4)

D.lgs. n. 286/98 (Testo unico sull'Immigrazione)

Articolo 2 comma 4 “Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.”

Articolo 43 comma 2 lettera a) Compie un atto di discriminazione “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente una determinata razza, religione, etnia nazionalità, lo discriminino ingiustamente.”

Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione (ONU, 21 dicembre 1965, in vigore dal 4 gennaio 1969)

Articolo 4 “Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo [...] ed in particolare:

a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.”

Tale Convenzione è stata recepita dall'ordinamento italiano con **legge 13 ottobre 1975, n. 654** successiva modificata con **legge 24 febbraio 2006, n. 85**, che è intervenuta stabilendo **all'articolo 13** che è punibile “con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”

6. Siti web utili

Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano	antidiscriminazionivenezia.wordpress.com
UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali	www.unar.it
Comune di Venezia – Servizio Immigrazione	www.comune.venezia.it/immigrazione
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione	www.asgi.it
Centro Diritti Umani Università di Padova	http://unipd-centrodirittiumani.it
Progetto Melting Pot Europa	www.meltingpot.org
Associazione Razzismo Stop	razzismostop.wordpress.com
ADL Cobas	www.adlcobas.it
CGIL Venezia – Ufficio Immigrati	www.venezia.cgil.it/index.php/ufficio-immigrati
Lunaria – Cronache di Ordinario Razzismo	www.cronachediordinariorazzismo.org
Migreurop	www.migreurop.org
ZaLab	www.zalab.org
Feltrinelli – Il Razzismo è una brutta storia	www.razzismobruttastoria.net
Gruppo di giovani giornalisti “Occhio ai Media”	www.occhioaimedia.org
Fortress Europe	fortresseurope.blogspot.it/
Amnesty International	www.amnesty.it/index.html
Human Rights Watch	www.hrw.org
Cooperativa sociale Il Villaggio Globale	www.ilvillaggioglobale.org
Prospettive – Media 4 us	www.media4us.it/
Rete G2 – Seconde generazioni	www.secondegenerazioni.it/

7. I servizi a cui rivolgersi

Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano (antidiscriminazionivenezia.wordpress.com)

Ha sede a **Mestre (VE)** in **via Andrea Costa 38/a** ed è aperto al pubblico **lunedì e martedì dalle 14 alle 18 e giovedì dalle 10 alle 14**. Può essere contattato telefonando al numero **3297904240** o scrivendo all'indirizzo email antidiscriminazioni@comune.venezia.it.

Le principali attività svolte dall'Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano sono:

- sportello di front office, numero telefonico e indirizzo email a disposizione di vittime e testimoni di episodi di discriminazione diretta e indiretta e per la segnalazione di atti o comportamenti discriminatori da parte di istituzioni, amministrazioni pubbliche, mezzi di comunicazione e privati cittadini;
- laboratori nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sulle tematiche concernenti l'antidiscriminazione, i diritti umani e l'immigrazione;
- monitoraggio dei mass media, con particolare riguardo alle tre principali testate locali;
- monitoraggio dei bandi pubblici e privati a livello locale e regionale;
- incontri di formazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto del lavoro dell'Osservatorio.

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (www.unar.it)

Mette a disposizione un contact center nazionale raggiungibile tramite il **numero verde 800901010** e il **sito web www.unar.it** per la segnalazione di atti o comportamenti discriminatori da parte di istituzioni, amministrazioni pubbliche, mezzi di comunicazione e privati cittadini. In particolare offre i seguenti servizi:

- raccolta di segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, eventi, realtà, procedure e azioni che pregiudicano la parità di trattamento tra le persone;
- assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni attraverso informazioni, orientamento e supporto psicologico;
- accompagnamento delle vittime delle discriminazioni nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per l'accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (www.asgi.it)

Riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse all'immigrazione.

L'ASGI ha promosso un servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, articolato in un ufficio di coordinamento centrale, con sede a Trieste, e diverse antenne territoriali

antidiscriminazione, con sede a Milano, Torino, Firenze e Roma. Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI si propone di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e di realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e la consulenza legale e la promozione di apposite cause giudiziarie.





Può essere contattato telefonando al numero **040.368463** o scrivendo all'indirizzo email antidiscriminazione@asgi.it.

Avvocato di Strada Venezia (www.avvocatodistrada.it)

Agisce in difesa dei diritti delle persone senza dimora garantendo un supporto giuridico qualificato a quei cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali. Tutte le persone senza dimora con un problema legale possono presentarsi allo sportello, dove riceveranno assistenza legale gratuita, sia giudiziale sia stragiudiziale, fornita da avvocati professionisti e volontari.

Lo sportello è aperto il **primo e il terzo sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30** presso la Casa dell'Ospitalità, in **via S. Maria dei Battuti 1/d a Mestre (VE)**.

Lo sportello mette a disposizione anche il numero di telefono **3427813185**, disponibile nei giorni di **mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17**, e l'indirizzo email venezia@avvocatodistrada.it.



illustrazioni di Gianluca Costantini

**CONTATTI UTILI PER ORIENTAMENTO, CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE
IN MATERIA DI ANTIDISCRIMINAZIONE**

Osservatorio Antidiscriminazioni veneziano

via Andrea Costa 38/a, Mestre (VE)
aperto lunedì e martedì dalle 14 alle 18 e giovedì dalle 10 alle 14
telefono: 3297904240
email: antidiscriminazioni@comune.venezia.it

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

numero verde: 800901010
sito web per segnalazioni di discriminazioni: www.unar.it

ASGI – Servizio Giuridico anti discriminazioni

telefono: 040.368463
email: antidiscriminazione@asgi.it

Avvocato di strada Venezia onlus

c/o Casa dell'Ospitalità, via Santa Maria dei Battuti n. 1/d, Mestre (VE)
aperto ogni primo e terzo sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30
telefono: 3427813185 (mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17)
email: veneziam@avvocatodistrada.it